



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale di £ 5.000.000 emesso il 30/03/1987, afferma che sul retro del titolo sono apposti tre timbri, uno recante gli interessi della serie AC/AB, cancellato, e due timbri relativi ai rendimenti della serie P/O e Q/P. Evidenzia inoltre che alcun timbro è stato apposto con riferimento ai rendimenti per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Lamenta l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario, che al momento della richiesta di un prospetto di liquidazione del buono ha indicato un rimborso inferiore rispetto alle somme riportate sul retro del titolo. Ritiene infatti che l'accordo negoziale non possa avere ad oggetto un contenuto differente da quello enunciato sul buono.

Richiamando la giurisprudenza e i precedenti dell'Arbitro, chiede pertanto di dichiarare l'intermediario tenuto al "*riconoscimento dell'esatto ammontare spettante secondo il tasso di interesse indicato a tergo del titolo...applicando quantomeno per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione le condizioni riportate sul buono e conseguentemente al... pagamento dell'intera somma calcolata alla data di liquidazione del buono*", come da consulenza che allega, "*e segnatamente a liquidare per il buono... serie Q/P ...la somma di € 67.110,37*".

Costitutosi, l'intermediario, dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Per l'emissione dei BFP della nuova serie "Q" sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché la "misura dei nuovi tassi" di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M.

Precisa che il D.M. prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto.

Richiama diverse pronunce giurisprudenziali e ritiene che alcun legittimo affidamento possa essere invocato da controparte, la quale non aveva *"motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono... era stato apposto un timbro che si sostituiva – e si sostituisce – integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato."*

Fa presente che il Collegio di Coordinamento con pronunce nn. 5673/13 e 5676/13 ha deciso su fattispecie del tutto diversa da quella in esame. Nel caso di specie ritiene parimenti non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita alla diversa fattispecie in cui all'investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Ribadisce, richiamando la più recente sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di appartenenza. Afferma poi che *"a voler tutto concedere, anche qualora il timbro apposto sui BFP dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare il tasso diverso secondo la scritta precedentemente stampata sul Buono e sostituita nella sua totalità dal timbro della Serie "Q/P" (...), poiché, si ripete, i tassi originariamente stampati sulla carta valori si riferivano ad una Serie di BFP non più in vigore e l'utilizzo di detta carta valori era stata espressamente prescritta dal D.M."* Sul punto richiama alcune pronunce dell'Arbitro, tra cui Collegio di Bari n. 7885/19, e della giurisprudenza di merito.

Richiama inoltre la nota del 15.2.2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha avallato la legittimità della condotta tenuta dall'intermediario.

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero della serie "Q/P" (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta le condizioni di rimborso applicate dall'intermediario per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, chiedendo che siano applicate *"quantomeno per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione le condizioni riportate sul buono"* e domanda la somma di € 67.110,37, calcolata sulla base della perizia in atti. Al riguardo, tuttavia, non è ben chiaro se il ricorrente chieda l'applicazione dei rendimenti più favorevoli soltanto dal 21° anno in poi ovvero dal 1° al 30° anno, considerato che dalla perizia in atti si desume che la ricorrente prende in considerazione, per il periodo compreso tra il 1° e il 20° anno i



rendimenti della serie Q e che soltanto per il periodo dal 21° al 30° anno chiede l'applicazione dell'importo originariamente riportato sul retro del titolo.

Va rammentato, a tale proposito, che il D.M. 16/06/1984 prevedeva all'art. 5 che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”*, e che nel citato D.M. 13/06/1986, all'art. 5, era espressamente stabilito che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986.*

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Passando alla disamina del BFP, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte del buono la stampigliatura della serie di appartenenza “Q/P” e, sul retro, appositi timbri riportanti i tassi della serie “P/O” e quelli della successiva serie “Q/P” che, sebbene sovrapposti, sono chiaramente leggibili (mentre risulta sbarrato il timbro che riporta i tassi di rendimento della serie AC/AB).

Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Deve, pertanto, escludersi che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative alla timbratura della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati.

Tanto premesso, questo Collegio reputa che la liquidazione operata dall'intermediario, in riferimento al primo ventennio, sia corretta.

Non altrettanto può dirsi con riguardo al decennio successivo, in quanto nessuno dei timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari nn. 5015/2019 e 17893/2018). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/20).

Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI